

COMUNE DI VILLASOR

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO

DI AREA PUBBLICA PRESSO LA VIA SAN SPERATE

PER INSTALLAZIONE DI UN "PUNTO DI RISTORO".

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____, nella Residenza

municipale, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Villasor (per brevità di seguito indicato come il "Comune"), per il quale

interviene al presente atto il geom. Paolo Cappai, nominato con decreto sindacale n. 4 del

14.04.14 Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del

Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.),

E

_____, nato a _____ il _____, in qualità di

legale rappresentante del _____

per brevità di seguito indicato come "*il concessionario*";

PREMESSO

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 227 del 06.06.2014, in

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 20.05.2014, venivano approvati

lo schema di convenzione ed il bando pubblico per la concessione di un'area pubblica presso

il parcheggio della via San Sperate nei pressi del campo sportivo "Ignazio Orrù", ai fini

dell'installazione di un "punto di ristoro" per la stagione estiva 2014;

- che il bando pubblico suddetto veniva pubblicato ininterrottamente all'Albo Pretorio *online*

del Comune dal _____ al _____;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, veniva

approvata la graduatoria delle ditte concorrenti, secondo la quale risulta vincitrice la ditta

_____ come sopra rappresentata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Il Comune di Villasor concede al concessionario l'uso temporaneo dell'area di mq 200 presso

il parcheggio della via San Sperate nei pressi del campo sportivo "Ignazio Orrù" così come

individuata nella planimetria allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e

sostanziale, per l'installazione di un "punto di ristoro" per vendita e somministrazione di

alimenti e bevande, per un periodo di _____ giorni a partire dalla data di stipula della presente

convenzione, e fino al giorno 31 agosto 2014, data in cui scadrà di pieno diritto, fatta salva la

possibilità, previo comune accordo tra il Comune ed il concessionario, di una proroga agli

stessi patti e condizioni. Detta proroga non potrà avere durata superiore a 30 giorni. In caso di

proroga il concessionario pagherà - in maniera anticipata - il corrispettivo

proporzionalmente dovuto.

Il "punto di ristoro", nella parte accessibile al pubblico, deve osservare tutte le prescrizioni in

materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili

da portatori di handicap in carrozzella.

Gli allacci alle reti dei servizi, se mancanti, dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o

tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del

concessionario. Gli eventuali impianti tecnologici, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature

similari di servizio alla struttura, dovranno essere posti in modo tale da non arrecare disturbo

e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale

da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

Sono a carico del concessionario il montaggio, lo smontaggio, le certificazioni ed i collaudi, qualora previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Prima dell'inizio dell'attività, il concessionario deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la "Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive" (DUAAP) ai sensi dell' art. 1, comma 21, della L.R. n. 3/2008 e a trasmettere al Comune la ricevuta di avvenuta presentazione. Rimane comunque ad esclusivo carico del concessionario l'espletamento in proprio di tutte le incombenze amministrative necessarie per l'acquisizione di ogni e qualsiasi ulteriore autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività.

La somministrazione delle bevande dovrà essere effettuata in modo tale che non siano consegnati nè ai tavoli nè al banco contenitori in vetro, vetrochina ecc. (bottiglie, bicchieri, tazzine, ecc.) per l'asporto. Le bottiglie potranno essere servite ai tavoli, fermo il divieto di asporto.

Nell'area assegnata è data facoltà al concessionario di effettuare – nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico – piccoli trattenimenti musicali, senza ballo e senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'attività in pubblico spettacolo o trattenimento.

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora e l'effettuazione di trattenimenti musicali devono avvenire in conformità a quanto disposto con ordinanza sindacale n. 13 del 06.06.2011 o a quanto eventualmente stabilito in deroga alla stessa. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) del Codice Penale e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di inquinamento

	acustico e della succitata ordinanza sindacale n. 13/2011, il Comune si riserva la facoltà di	
	revocare la presente concessione nel caso di superamento del limite orario per quanto attiene	
	la diffusione di musica in genere.	
	Qualora il concessionario intenda esercitare, nell'area assegnata o (previa concessione di	
	suolo pubblico e pagamento della dovuta tariffa) in aree vicine, delle attività di pubblico	
	spettacolo o di trattenimento, è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze	
	amministrative richieste per il rilascio delle relative autorizzazioni di Pubblica Sicurezza.	
	Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in proprio o assegnare a terzi altre aree adiacenti o	
	vicine a quella data in concessione, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, di	
	spettacolo, sportive, ricreative o di altro genere. Il Comune potrà altresì concedere a terzi, in	
	occasione di dette manifestazioni, autorizzazioni temporanee per la somministrazione di	
	alimenti e bevande ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 5/2006.	
	Art. 3	
	E' vietata ogni forma di subconcessione da parte del concessionario.	
	Art. 4	
	È fatto divieto assoluto di accesso ad aree, impianti, locali e servizi diversi da quelli indicati	
	all'articolo 1. Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area e gli impianti secondo le	
	modalità previste dal presente atto ed esclusivamente per le finalità per le quali la	
	concessione è stata accordata, osservando la massima diligenza nell'utilizzo dell'area, delle	
	attrezzature, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e	
	quant'altro di proprietà del Comune e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato	
	consegnato.	
	Il concessionario è responsabile della gestione dell'attività e si deve rendere reperibile per	
	tutta la durata della concessione, impegnandosi a comunicare al Comune il proprio recapito	
	telefonico ed a comunicare tempestivamente ogni variazione.	

Art. 5

Il concessionario sarà responsabile in sede civile e penale di eventuali furti o danni provocati all'area oggetto della concessione e/o alle attrezzature e impianti di proprietà comunale da suoi dipendenti o associati e/o da terzi, e verrà chiamato al risarcimento dei danni nelle sedi opportune. In caso di mancato ripristino si procederà all'escussione della polizza fideiussoria secondo gli importi stimati dal Comune.

Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per furti o danni a cose di proprietà del concessionario, di suoi dipendenti o associati o di terzi. Il Comune è altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni occorsi a dipendenti o associati del concessionario o a terzi nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

In definitiva il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente le attività svolte dal concessionario e pertanto solo il concessionario dovrà rispondere di danni, molestie o pretese da parte di terzi, e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi tenendo indenne il Comune.

Art. 6

Per l'utilizzo dell'area comunale, il concessionario pagherà la somma complessiva di €_____ (diconsi euro _____), comprensiva di consumi di acqua ed energia elettrica e del rialzo offerto in sede di gara.

Restano ad esclusivo carico del concessionario il pagamento della TARES e l'espletamento in proprio di tutte le relative incombenze amministrative.

Il canone è dovuto anche per gli eventuali giorni nei quali, a causa di atti, fatti, azioni od omissioni del concessionario, l'attività non possa essere esercitata.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato in tre rate: la prima, dell'importo di euro _____,00 (_____/00) da versarsi prima della stipula della convenzione; la seconda,

dell'importo di euro _____,00 (_____/00) entro il 22 luglio 2014; la terza, a saldo, entro e non oltre il giorno 18 agosto 2014. Nel caso di mancato pagamento della rate entro i termini suindicati, il Comune provvederà all'escussione della polizza fideiussoria fino a concorrenza dell'importo dovuto, con la maggiorazione di euro 50,00 a titolo di penale.

Art. 7

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E PENALI:

- Fornitura e montaggio di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività, (chiosco, sedie tavoli e ombrelloni, ecc.);

- Predisposizione di appositi servizi igienici idonei, costante pulizia e manutenzione degli stessi. L'uso dei servizi igienici dovrà essere garantito durante l'orario di apertura a tutti i frequentatori dell'area.

- Fornitura di presidi antincendio e di cassetta di pronto soccorso.

- Pulizia giornaliera degli spazi concessi in uso;

- Raccolta giornaliera dei rifiuti su tutta l'area concessa, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività nonché a quelli abbandonati all'interno dell'area comunale nell'ambito delle attività svolte in seguito alla presente convenzione;

- Raccolta e conferimento giornaliero al servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti. Il concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti dislocando un numero idonei di contenitori per ogni tipologia di rifiuto. In caso di mancata effettuazione della raccolta differenziata verrà applicata una penale di € 100.00.

- Acquisto del materiale per pulizia e di ogni altro consumo necessario per il corretto esercizio dell'attività;

Sono inoltre a carico e responsabilità del concessionario:

- Certificazione della parte di impianto elettrico in uso, con relativa garanzia di conformità (Certificazione 46/90 – d.lgs. 37/2008).

	- Acquisizione delle autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.	
	- Assunzione e gestione del personale addetto all'attività nel rispetto delle normative vigenti.	
	- Imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti l'attività.	
	- Osservanza di tutte le normative vigenti in materia ed ottemperanza alle prescrizioni, contestazioni, sanzioni degli organi istituzionali preposti.	
	- Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro conformemente al D.L. n. 81/2008 e posizionamento di idonea cartellonistica di sicurezza.	
	- Smontaggio, al termine della concessione, del punto di ristoro di tutte le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e rimessa in pristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l' iniziativa. Lo smontaggio dovrà essere effettuato non oltre 48 ore dalla scadenza della presente convenzione, salvo diversa pattuizione con l'Ufficio Tecnico Comunale. Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire a cura e spese del concessionario e il Comune viene fin d'ora sollevato da qualsiasi onere. Per ogni giorno di ritardo sullo smobilizzo e il ripristino dei luoghi, verrà applicata una penale di € 50,00.	
	Il concessionario deve garantire il servizio d'ordine in ogni momento di apertura al pubblico.	
	Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento attraverso i propri Uffici ed organi competenti idonei controlli atti a verificare la regolarità della gestione. In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione verrà applicata una penale da € 50,00 a € 200,00, fatte salve l'irrogazione delle eventuali sanzioni relative alla violazione di norme legislative e regolamentari e l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca della convenzione di cui all'articolo 8.	
	Il concessionario stipula per tutta la durata della concessione idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione con massimale unico di € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00)e polizza fideiussoria dell'importo di € 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) a garanzia degli esatti adempimenti di	

contratto e a copertura di eventuali danni.

Art. 8

Per motivi di ordine pubblico, per sopravvenute oggettive ragioni di rischio per l'incolumità e la sicurezza delle persone, per l'integrità dell'area, degli impianti o delle attrezzature, in casi di necessità istituzionali e/o di comprovata pubblica utilità, il Comune può sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione. Il Comune si riserva inoltre il diritto di sospendere o revocare, in qualsiasi momento e con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni, la presente concessione per inosservanza da parte del concessionario di quanto disposto nei precedenti articoli, ovvero per atti, fatti o negligenze connessi all'uso dell'area da parte del concessionario.

Il concessionario dovrà osservare nelle sue attività le normative vigenti in materia tributaria e fiscale. In caso di accertamento di irregolarità effettuato dalle autorità competenti in materia, (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) il Comune procederà all'immediata revoca della presente convenzione salvo rivalsa nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti dall'Ente.

Art. 9

Il concessionario ha trasmesso la seguente documentazione per la stipula della presente convenzione:

1) Copia della polizza assicurativa ____ n° _____

2) Polizza fideiussoria _____ n° _____ del _____ a garanzia degli esatti adempimenti di contratto e a salvaguardia di eventuali danni;

3) Ricevuta di versamento dell'importo di euro _____ (_____/00) quale prima rata del canone.

Art. 10

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto

saranno a carico del concessionario. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese di registrazione saranno a carico del concessionario. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente convenzione.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Art. 12

Foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è quello di Cagliari.

Letto , approvato e sottoscritto

Per il Comune di VILLASOR

Per il concessionario

(firma)

(firma)

